

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 11/07/2023

N° Delibera: 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 95 DEL 6 LUGLIO 2023

L'anno duemilaventitre addi undici del mese di Luglio alle ore 12:12 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione straordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	VACCA ALESSANDRO	PRESIDENTE	Presente
3	BUONO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
4	DI COSTANZO DANIELA	CONSIGLIERE	Presente
5	DI MEGLIO RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
6	LOMBARDI GEMMA	CONSIGLIERE	Presente
7	MANGIONE EMANUELA	CONSIGLIERE	Presente
8	MATTERA ELVIRA	CONSIGLIERE	Presente
9	MATTERA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Assente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	Presente
11	DI COSTANZO VIRGINIA	CONSIGLIERE	Presente
12	DI IORIO PIERINA	CONSIGLIERE	Presente
13	DI MEGLIO MARIO	CONSIGLIERE	Presente

Presiede l'arch. Alessandro Vacca.

Partecipa alla seduta, con funzioni di assistenza e verbalizzanti, il Segretario comunale

Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la I Convocazione, invita a discutere l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente introduce e relaziona l'argomento all'OdG dando atto che si tratta della ratifica di una delibera di Giunta Comunale con la quale si prende atto di un accordo di conciliazione assunto nel corso del giudizio civile pendente tra CPL Concordia e Comune di Barano d'Ischia.

Nel corso del giudizio il giudice ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva che è stata raggiunta con l'accordo approvato in bozza con la delibera di giunta che oggi si propone di ratificare.

L'accordo prevede reciproche concessioni ed è favorevole per l'Ente.

Aggiunge che il Revisore ha espresso sulla proposta parere favorevole.

Terminata la relazione il Presidente apre ad eventuali interventi

Il Consigliere Di Scala chiede la causale della controversia se relativa alla Pubblica illuminazione.

Il Sindaco risponde positivamente.

Il consigliere Di Scala chiede inoltre l'importo che il Comune risparmia e le concessioni fatte dall'ente in sede transattiva.

Il Sindaco fa presente che si tratta di oltre il 50% della somma richiesta in giudizio da CPL Concordia. Il Comune rinuncia in via principale all'interramento di 7 Km di rete.

Il consigliere Di Meglio Mario chiede se il contratto con la CPL continua.

Il Sindaco fa presente che la transazione afferisce ad un periodo preciso e che il contratto continua e sta già continuando alle medesime condizioni. Oggetto di causa sono inadempimenti reciprocamente contestati relativi ad uno specifico periodo.

Rilevato che nessuno altro chiede di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di delibera.

Con il seguente risultato della votazione espresso per alzata di mano dai presenti che riporta il seguente risultato

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina).

DELIBERA

1. di approvare come di fatto approva la proposta di delibera ad oggetto "Ratifica della delibera di Giunta Comunale n° 95 del 6 luglio 2023";

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4 del Tuel, con separata votazione espressa per alzata di mano che riporta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 12

Voti favorevoli: 8

Voti contrari: 0

Astenuti: 4 (Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario, Di Costanzo Virginia, Di Iorio Pierina)

Il Consiglio si chiude alle ore 12.17

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 95 DEL 6 LUGLIO 2023.

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 95 del 06.07.2023 ad oggetto: *Verbale di conciliazione Comune Di Barano d'Ischia/Cpl Concordia Soc.Coop.- approvazione bozza ed indirizzi operativi;*

Dato atto che la stessa approva una bozza di verbale di conciliazione afferente la controversia civilistica recante R.G. 622/2021 pendente tra l'Ente (convenuto) e la CPL Concordia Soc. Coop.(attore) dinanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il "Giudizio") ed assegnato al giudice dr.ssa Ragosta;

Rilevato che il verbale di conciliazione si sostanzia in un accordo transattivo tra l'Ente e la parte attrice che ricade nella competenza consiliare in quanto le obbligazioni scaturenti coinvolgono diversi esercizi finanziari (art. 42 comma 2 lett. i) del d.lgs n°267/2000);

Letta la giurisprudenza della Corte dei Conti ove è chiaramente esplicitata l'impossibilità di ricondurre la fattispecie degli accordi transattivi al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio, precisando che, a differenza dei debiti derivanti da sentenze esecutive (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne discende che l'Amministrazione in tali casi si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di rapportare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi. ex multis Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009;

Dato atto che il responsabile del servizio economico finanziario ha espresso parere favorevole sulla proposta deliberativa giunta che ivi si ratifica attestando la copertura finanziaria;

Letto l'art 42 comma 2 lettera i) del Dlgs n°267/2000 e ritenuto pertanto ratificare la delibera giunta n° 95.del 06.07.2023;

Acquisito il parere del revisore unico dei conti Dott. Maurizio Mauriello allegato sub B alla presente proposta deliberativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO che con l'espressione del parere economico finanziario il responsabile di servizio attesta la copertura in bilancio delle obbligazioni che si assumeranno con la sottoscrizione dell'accordo transattivo approvato in bozza con delibera giunta n° 95 del 06 luglio 2023;

VISTA la seguente normativa:

- la legge n° 241/1990;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- d.lgs 50/2016
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di ratificare e fare propria la deliberazione della giunta comunale n° 95 del 06.07.2023;
2. di autorizzare per l'effetto il Sindaco p.t. a sottoscrivere il verbale di conciliazione tra l'Ente (convenuto) e la CPL Concordia Soc. Coop.(attore) dinanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il "Giudizio") ed assegnato al giudice dr.ssa Ragosta nella versione approvata con delibera della Giunta Comunale che qui si ratifica;

3. di demandare al Responsabile del servizio economico finanziario l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con l'accordo di conciliazione approvato;

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n.7 del 10 luglio 2023	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 95 del 06 luglio 2023-Verbale di conciliazione Comune di Barano d'Ischia/CPL Concordia Soc.Coop. approvazione bozza ed indirizzi operativi"
-----------------------------------	---

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di luglio, il dott. Mauriello Maurizio revisore unico del Comune di Barano d'Ischia nominato con delibera del Consiglio Comunale n.1 del 10.03.2023 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Ratifica della delibera della Giunta Comunale n. 95 del 06 luglio 2023-Verbale di conciliazione Comune di Barano d'Ischia/CPL Concordia Soc.Coop. approvazione bozza ed indirizzi operativi"

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del D.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni; Esaminata la proposta in oggetto e la documentazione trasmessa con la quale viene disposta l'approvazione di un accordo transattivo con la società **"C.P.L. Concordia Società Coop"** per la definizione della controversia iscritta presso il Tribunale di Napoli alla sezione distaccata di Ischia con il nr. di RG 622/2021 relativa a: *"atto di citazione notificato il 08.10.2021 dalla CPL Concordia Soc. Coop., che premettendo di aver stipulato in data 24.10.2013 con il Comune di Barano d'Ischia una "Convenzione per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici", adduceva preteso inadempimento del Comune di Barano d'Ischia, e chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 530.737,57 per sorte capitale, al netto di Iva in split payment, oltre interessi da determinarsi ai sensi del D.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze.*

*Il Comune di Barano d'Ischia si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava alla società **"C.P.L. Concordia Società Coop"** l'inadempimento contrattuale, ai patti della convenzione stipulata in data 24.10.2013.*

Istruita la causa e depositate le rispettive memorie ex legge, il Giudice del procedimento, nello sciogliere la riserva, con propria ordinanza comunicata il 16.11.2022, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai



sensi dell'art. 185 bis c.p.c., introdotto dall'art. 77, comma 1, lettera a) D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito in l. 98/2013, avvertendo le parti che, ove la proposta venga rifiutata, se la decisione della controversia porterà ad un risultato prossimo a quello di cui alla proposta, il rifiuto sarà valutato ai fini della regolazione delle spese di lite, eventualmente anche ai fini dell'applicazione dell'art. 96, comma III, c.p.c.; PQM.... " il Comune di Barano d'Ischia, in persona del sindaco p.t. corrisponda a la CPL Concordia Soc. Coop., l'importo di € 372.286,72 (pari all'importo richiesto di € 530.737,57 euro detratto dall'importo di € 158.450,85 corrispondente al corrispettivo pattuito per le opere non completate.)".

Nelle more del giudizio, le Parti, senza con ciò riconoscere il fondamento delle avverse domande e pretese, ma al solo fine evitare i costi e l'alea del contenzioso, nonché in una ottica di positiva prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le stesse pendenti, hanno convenuto di transigere e conciliare la Controversia ai seguenti patti e condizioni rinunciando entrambe ad una parte della propria pretesa, dirimendo ogni relativo aspetto litigioso e di regolamentare in maniera definitiva ogni connessa questione.

La transazione in oggetto prevede:

- ✓ Il pagamento, da parte del Comune, della somma di **€ 269.892,71**, oltre Iva in split payment a fronte della rinuncia, da parte dell'attore, alla pretesa creditoria complessiva, incluse anche le somme dovute per i canoni arretrati e fatturati fino al 31.12.2022, già dedotti gli acconti versati dal Comune, che ammonta ad **€ 609.892,71** per sorte capitale, al netto di Iva in split payment;
- ✓ Che la suddetta somma di **€ 269.892,71** venga pagata dall'ente, senza aggravio d'interesse per la dilazione, con le seguenti scadenze e modalità:
 1. **€ 50.000,00** (cinquantamila/00) saranno pagati mediante bonifico bancario di pari importo entro 3 giorni liberi consecutivi dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione;
 2. **€ 219.892,71** (duecentodiciannovemilaottocentonovantadue/71), saranno pagati in numero 14 rate mensili consecutive di eguale importo tra loro pari ad **€ 15.706,63**, di cui la prima scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di sottoscrizione del verbale di conciliazione, fino al pagamento totale con ultima rata scadente al giorno 30 settembre 2024.

Il revisore osservato in relazione alla controversia esistente tra le parti ed alla convenienza economica della transazione quanto segue:

- ✓ Che l'avvocato Filomena Giglio, difensore del Comune di Barano d'Ischia, con proprio parere, notificato all'ente in data 06 marzo 2023, ha espresso parere favorevole sull'opportunità della conciliazione, anche alla luce del provvedimento reso dal GI dr.ssa Ragosta, il 15.11.2022;
- ✓ Che il responsabile dell'ufficio contenzioso dell'ente, in data 10 luglio 2023, con propria relazione, ha espresso anch'esso parere favorevole sull'opportunità di aderire alla transazione.

Tutto quanto premesso ed osservato, considerando che:

- ✓ Per la transazione in oggetto si sono espressi favorevolmente sia il legale dell'ente, sia il responsabile dell'ufficio contenzioso.
- ✓ Per il finanziamento degli oneri connessi alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'ente, con proprio parere, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D:lgs 267/00, ha attestato che il relativo impegno di spesa risulta essere stato imputato al Bilancio di previsione 2022-2024.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME


parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e sulla convenienza economica dell'accordo transattivo.

Napoli, 10 luglio 2023

Letto, approvato e sottoscritto

Il Revisore unico

Dott. Mauriello Maurizio



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI**Data Delibera: 6/07/2023****N° Delibera: 95****VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE****Oggetto: VERBALE DI CONCILIAZIONE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA/CPL
CONCORDIA SOC.COOP.- APPROVAZIONE BOZZA ED INDIRIZZI OPERATIVI**

L'anno duemilaventitre addi sei del mese di Luglio alle ore 13:20 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Presente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Presente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- con atto di citazione notificato il 08.10.2021 (di seguito: la "Citazione"), la CPL Concordia Soc. Coop., conveniva in giudizio il Comune di Barano d'Ischia per presunti inadempimenti afferenti la "Convenzione per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici" stipulata con il medesimo Ente in data 24 10 2013;

- Il procedimento veniva ritualmente iscritto al ruolo con numero di R.G. 622/2021 del Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il "Giudizio") ed assegnato al Giudice dr. Manera, poi sostituito dal Giudice dr.ssa Ragosta.

- Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, il convenuto Comune di Barano d'Ischia, contestando parola a parola la Citazione ed eccependo di aver più volte contestato a parte attorea il suo inadempimento contrattuale ai patti della Convenzione, avendo provveduto solo all'esecuzione di alcune delle opere contrattualmente previste. Il Comune spiegava, inoltre, formale domanda riconvenzionale e chiedeva e concludeva affinché l'adito Giudice "voglia:

- A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e così delimitata la controversia e l'oggetto del Giudizio il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.06.2022, con ordinanza resa fuori udienza e comunicata a mezzo pec il 16.11.2022, formulava alle Parti una proposta transattiva e rinviava all'udienza del 29 marzo 2023, ore 10.45, per comunicare l'eventuale accettazione delle Parti della proposta o abbandono del giudizio ai sensi dell'art.309 c.p.c.; in difetto di accettazione, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza del 10 luglio 2023 ex art.281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusive. All'udienza del 29 marzo 2023 le parti riferivano della pendenza di trattative e il Giudice confermava il rinvio all'udienza già fissata del 10 luglio 2023, disponendone la trattazione con modalità cartolare.

- Nelle more del giudizio, le Parti, senza con ciò riconoscere il fondamento delle avverse domande e pretese, ma al solo fine evitare i costi e l'alea del contenzioso, nonché in una ottica di positiva prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le stesse pendenti, hanno convenuto di transigere e conciliare la Controversia ai seguenti patti e condizioni, dirimendo ogni relativo aspetto litigioso e di regolamentare in maniera definitiva ogni connessa questione.

DATO ATTO che è nell'interesse prioritario dell'Ente il buon funzionamento dell'impianto di PI, ma che tale interesse va temperato con l'interesse ad evitare un lungo e dispendioso contenzioso nel merito ed alla certezza dei tempi;

RITENUTO pertanto utile addivenire ad un accordo transattivo con la CPL Concordia Soc. Coop nei termini di cui all'Allegato A al fine di poter ottenere un importante alleggerimento economico per le casse dell'Ente ed al fine di evitare un lungo contenzioso in ordine alla presunta spettanza di pretese debitorie da parte della CPL Concordia;

DATO ATTO che il verbale di conciliazione da sottoscrivere impegna più esercizi e pertanto la competenza appartiene al Consiglio Comunale;

RILEVATO tuttavia che in data odierna è pervenuto agli atti dell'Ente comunicazione da parte dell'Avv. Filomena Giglio che assiste il Comune nel giudizio in parola circa l'urgenza del deposito agli atti di causa della bozza di accordo transattivo;

DATO ATTO che il legale dell'Ente ha relazionato altresì circa la convenienza della transazione per il Comune;

RITENUTO quindi necessario approvare con urgenza bozza di verbale transattivo in sede giuntalesca, con espressa previsione che lo stesso dovrà essere sottoposto a ratifica urgente da parte del Consiglio Comunale previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

DATO ATTO che con l'espressione del parere economico finanziario il responsabile di servizio attesta la copertura in bilancio delle obbligazioni che si assumeranno con la sottoscrizione dell'accordo transattivo de quo;

VISTA la seguente normativa:

- la legge n° 241/1990;
- il D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;
- d.lgs 50/2016
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare la bozza di verbale di conciliazione allegato Sub A alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale autorizzando il legale dell'ente

a versarlo agli atti di causa del procedimento civile R.G. 622/2021 dinanzi al Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il "Giudizio") ed assegnato al giudice dr.ssa Ragosta;

- Di autorizzare sin da ora il Sindaco, previa ratifica consiliare, alla sottoscrizione del predetto verbale, apportando le eventuali modifiche a carattere meramente formale che si rendessero necessarie;
- Di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale per la ratifica previa acquisizione del parere del revisore unico dei conti;
- Di demandare all'Ufficio Segreteria la trasmissione del presente atto all'Avv. Filomena Giglio costituito nel giudizio de quo nell'interesse dell'Ente per gli adempimenti di udienza, ed al Presidente del Consiglio Comunale per la convocazione dell'organo assembleare;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000

**OGGETTO: VERBALE DI CONCILIAZIONE COMUNE DI BARANO D'ISCHIA/CPL
CONCORDIA SOC.COOP.- APPROVAZIONE BOZZA ED INDIRIZZI OPERATIVI.**

**PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)**

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 06/02/2023

L RESPONSABILE DEL IV SETTORE f.f.
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo



**PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)**

In ordine alla regolarità contabile:

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio



**COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)**

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____

capitolo 1046/01 del Bilancio di previsione 2022-2024 al numero 78.966,14 UR. PP. 2016/2017/2018/2019

competenza 2023 € 46.055,36 2020/2022
copertura 2024 € 114.822,71

BARANO D'ISCHIA li, 06/02/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio



Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. DIONIGI GAUDIOSI

Dionigi Gaudiosi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

Maria Grazia Loffredo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 6/07/2023 al 21/07/2023

BARANO D'ISCHIA li... 0... 6... LUG... 2023

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

Maria Grazia Loffredo

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione

BARANO D'ISCHIA li... 0... 6... LUG... 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

Maria Grazia Loffredo

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 7482 del 6/07/2023 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA li... 0... 6... LUG... 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

Maria Grazia Loffredo

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. DISTACCATA DI ISCHIA
G.I. DOTT. RAGOSTA
R.G. 622/2021

VERBALE DI CONCILIAZIONE

L'anno **2023 addì dodici del mese di luglio 2023** innanzi al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Ischia, Giudice dr.ssa Rosamaria RAGOSTA, assistito dal sottoscritto Cancelliere, nella causa iscritta al nr. di RG 622/2021, sono comparsi:

la **soc. "CPL Concordia Soc. Coop"**, con sede in Concordia sulla Secchia alla via Achille Grandi n. 39, cod. fisc. 00154950364, in persona del suo Procuratore speciale sig. Fausto Riccò (cf: RCCFST0R30C951E) giusta procura Repertorio n. *** del 6 luglio 2023 della dott.ssa Angela Scudiero Notaio in Mirandola (MO), elettivamente domiciliata in Casal di Principe alla via Cesare Battisti 21, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Schiavone, c.f.: SCHVCN65E21B872D, che, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Anna Rita Roncuzzi, la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, e che oggi è assistita dall'avv. Salvatore Impagliazzo, come da delega (di seguito anche solo "**CPL**"), da una parte

E

il **COMUNE DI BARANO D'ISCHIA**, in persona del Sindaco p.t., dr. Dionigi Gaudioso, con sede in Barano d'Ischia alla via Corrado Buono n. 1, cod. fisc. 83000730636, regolarmente autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibere della Giunta Comunale n. *** in data ****, elettivamente domiciliato in Barano d'Ischia, alla Via Starza n. 3, presso lo studio dell'Avv. Filomena Giglio, c.f. GGLFMN71S49A617T, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale (di seguito anche solo il "**Comune**"), dall'altra parte;

CPL e il Comune singolarmente denominati una "**Parte**" e collettivamente le "**Parti**"

PREMESSO CHE

A. con atto di citazione notificato il 08.10.2021 (di seguito: la "**Citazione**"), la CPL Concordia Soc. Coop., premettendo di aver stipulato in data 24.10.2013 con il Comune di Barano d'Ischia una "*Convenzione per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica*

illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici”(la“**Convenzione**”), adducendo preteso inadempimento del Comune di Barano d'Ischia nel pagamento di fatture emesse a vario titolo in forza della suddetta Convenzione, ha chiesto la condanna del Comune di Barano d'Ischia al pagamento della complessiva somma di euro 530.737,57 per sorte capitale, al netto di Iva in split payment, oltre interessi da determinarsi ai sensi del D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo, ovvero quella diversa maggiore o minor somma che risultasse accertata in corso di causa e quant'altro meglio si legge in citazione che abbiansi qui per integralmente ripetuta e trascritta.

- B.** Il procedimento veniva ritualmente iscritto al ruolo con numero di R.G. 622/2021 del Tribunale di Napoli Sez. Dist. di Ischia (il “**Giudizio**”) ed assegnato al Giudice dr. Manera, poi sostituito dal Giudice dr.ssa Ragosta.
- C.** Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio, il convenuto Comune di Barano d'Ischia, contestando parola a parola la Citazione ed eccependo di aver più volte contestato a parte attorea il suo inadempimento contrattuale ai patti della Convenzione, avendo provveduto solo all'esecuzione di alcune delle opere contrattualmente previste; che l'avverso inadempimento contrattuale comporta poi l'obbligo del concessionario inadempiente di pagare le penali di cui all'art. 24 della convenzione del 24.10.2013 oltre al risarcimento del danno, con condanna al pagamento di una penale giornaliera di euro 100,00 (cento/00) dal 01.11.2017 sino alla data di completamento di detta opera, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto che l'importo contrattuale dell'opera da realizzarsi e non realizzata è di euro 158.450,87; il Comune spiegava, inoltre, formale domanda riconvenzionale e chiedeva e concludeva affinché l'adito Giudice “voglia:
- a.- *rigettare ogni avversa domanda poiché infondata;*
- b.- *accertare e dichiarare che la “CPL Concordia Soc. Coop.” è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente alla “realizzazione di condutture elettriche interrato a servizio degli impianti di pubblica*

illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrato senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”;

c.- accertare e dichiarare che la “CPL Concordia Soc. Coop.” è inadempiente ai propri obblighi contrattuali relativamente all’obbligo di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10 kWp sulle coperture del municipio;

d. - accertare e dichiarare che, in assenza del suo adempimento, controparte non è legittimata a chiedere l’adempimento da parte dell’esponente delle obbligazioni di pagamento;

e.- accertare e dichiarare che controparte, per effetto dell’inadempimento, è obbligata al pagamento in favore dell’esponente della penale pattuita per tale violazione contrattuale nella misura di cui all’art. 24 della convenzione del 24.10.2013 (euro cento al giorno), dal 01.11.2017 e sino alla data di effettivo completamento della menzionata opera, il tutto nella misura massima di cui alle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto che l’importo contrattuale dell’opera da realizzarsi e non realizzata è di euro 158.450,87;

f.- condannare la “CPL Concordia Soc. Coop” alla realizzazione delle opere di efficientamento energetico degli impianti di edifici pubblici, ed è tenuta all’installazione di un impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulle coperture del municipio, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese;

g. - condannare la “CPL Concordia Soc. Coop” alla “realizzazione di condutture elettriche interrato a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrato senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell’impianto”, come da capitolato speciale di appalto e progetto esecutivo, a sue cure e spese;

h.- in caso di mancata esecuzione di detta opera da parte della convenuta, condannare controparte al pagamento, in favore dell’esponente, a titolo di risarcimento danni, dei maggiori costi che il Comune di Barano d’Ischia dovrà sostenere per la realizzazione dell’opera medesima, in misura da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e sino all’effettivo soddisfo;

i.- condannare in ogni caso la “CPL Concordia Soc. Coop.” al risarcimento di tutti i danni, diversi da quelli di cui al punto “h”, subiti dal Comune di Barano d'Ischia per effetto dell'avverso inadempimento contrattuale e per la mancata esecuzione delle predette opere (“realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell'impianto”), in misura da quantificarsi in corso di causa e da determinarsi anche a mezzo di c.t.u., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo.”, e quant'altro si legge nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale che abbiansi qui per integralmente ripetuta e trascritta.

D. CPL ha puntualmente contestato le difese e le domande riconvenzionali del Comune e ne ha chiesto il rigetto, in quanto infondate in fatto e in diritto.

E. A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e così delimitata la controversia e l'oggetto del Giudizio (la “**Controversia**”), il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22.06.2022, con ordinanza resa fuori udienza e comunicata a mezzo pec il 16.11.2022, formulava alle Parti una proposta transattiva e rinviava all'udienza del 29 marzo 2023, ore 10.45, per comunicare l'eventuale accettazione delle Parti della proposta o abbandono del giudizio ai sensi dell'art.309 c.p.c.; in difetto di accettazione, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza del 10 luglio 2023 ex art.281 sexies c.p.c. autorizzando le parti al deposito di note conclusive. All'udienza del 29 marzo 2023 le parti riferivano della pendenza di trattative e il Giudice confermava il rinvio all'udienza già fissata del 10 luglio 2023, disponendone la trattazione con modalità cartolare.

F. Nelle more del giudizio, le Parti, senza con ciò riconoscere il fondamento delle avverse domande e pretese, ma al solo fine evitare i costi e l'alea del contenzioso, nonché in una ottica di positiva prosecuzione dei rapporti contrattuali tra le stesse pendenti, hanno convenuto di transigere e conciliare la Controversia ai seguenti patti e condizioni, dirimendo ogni relativo aspetto litigioso e di regolamentare in maniera definitiva ogni connessa questione,

PATTI E CONDIZIONI

1. La premessa e gli allegati sono parte integrante e vincolante del presente atto e come tali vengono accettati in ogni punto.

2. Le Parti come rispettivamente rappresentate, dichiarano e si danno reciprocamente atto che, come dai conteggi effettuati e condivisi, le somme dovute a CPL dal Comune di Barano d'Ischia in virtù della Convenzione del 24.10.2013 (per il servizio integrato inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione, efficienza energetica degli impianti, ed efficientamento impianti plessi scolastici anche mediante installazione impianti fotovoltaici), incluse le somme dovute per i canoni anche arretrati, così come fatturati fino al 31/12/2022, -già dedotti gli acconti versati dal Comune, ammontano complessivamente ad euro 609.892,71 (seicentonovemilaottocentonovantadue/71) oltre ad IVA in split payment, come da prospetto che si allega sub A, impregiudicata la revisione di tali canoni, come prevista in Convenzione (ad oggi non ancora liquidata), che resta estranea alla presente transazione.

3. CPL Concordia Soc. Coop, a definitiva e totale tacitazione, in via transattiva, di tutte le domande e pretese, anche risarcitorie a qualunque titolo (in via esemplificativa e non esaustiva: per danni emergenti e/o da lucro cessante e/o perdita di chance, penali da ritardo e/o da mancata realizzazione di lavori, minusvalenze, perdite di finanziamenti, maggiori costi e quant'altro) dedotte o deducibili dal Comune per la contestata mancata e/o ritardata esecuzione di alcuni lavori in Convenzione (rifacimento e ristrutturazione degli impianti della pubblica illuminazione del territorio comunale e specificamente la *“realizzazione di condutture elettriche interrate a servizio degli impianti di pubblica illuminazione per 6,7 km per la eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) che rende impossibile “la sfilabilità” dei cavi ora posati e quindi la flessibilità dell'impianto”*, nonché installazione di impianto fotovoltaico sulle coperture del municipio) dichiara e riconosce di corrispondere al Comune di Barano d'Ischia l'importo forfettario e onnicomprensivo (per capitale, spese, interessi e accessori) di euro € 340.000,00, (trecentoquarantamila), importo che sarà decurtato dalle somme a credito dovute dal Comune ai sensi del precedente articolo 2, sulle quali non saranno, inoltre, applicati gli interessi di mora.

4. Il Comune di Barano d'Ischia in via transattiva dichiara di accettare l'avversa proposta risarcitoria nella misura indicata, considerandola

interamente soddisfaciva di tutte le domande e pretese, anche risarcitorie a qualunque titolo (in via esemplificativa e non esaustiva: per danni emergenti e/o da lucro cessante e/o perdita di chance, penali da ritardo e/o da mancata realizzazione di lavori, minusvalenze, perdite di finanziamenti, maggiori costi e quant'altro) dedotte o deducibili dal Comune in relazione alla mancata o ritardata esecuzione dei lavori in Convenzione, obbligandosi al pagamento a favore di CPL della residuale somma a saldo dovuta di € 269.892,71 (duecentosessantanovemilaottocentonovantadue/71) (non comprensiva di IVA, da assolversi in split payment); alle modalità e scadenze di seguito pattuite, e confermando di avere regolarmente assunto il relativo impegno di spesa ai sensi delle prescritte procedure contabili.

5. In ragione di quanto precede, le Parti convengono e pattuiscono pertanto che l'importo residuo complessivamente dovuto alla data del 31.12.2022 alla soc. CPL Concordia Soc. Coop. per le causali tutte di cui al precedente articolo 2, ammonta ad € **269.892,71** (duecentosessantanovemilaottocentonovantadue/71) oltre ad IVA in split payment, già decurtato della somma di € 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) di cui all'articolo 3. Detta somma a saldo di € 269.892,71 (non comprensiva di IVA, da versarsi in split payment) sarà pagata dal Comune di Barano d'Ischia a CPL, senza aggravio di interessi per la dilazione, alle seguenti scadenze e modalità:

5-a) € 50.000,00 (cinquantamila/00) saranno pagati mediante bonifico bancario di pari importo entro 3 giorni liberi consecutivi dalla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione;

5-b) la restante somma di € 219.892,71 (duecentodiciannovemilaottocentonovantadue/71), sarà pagata in n.14 rate mensili consecutive di eguale importo tra loro (euro 15.706,63), di cui la prima scadente il giorno 30 del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente verbale di conciliazione, fino al pagamento totale con ultima rata scadente al giorno 30 settembre 2024, somme da farsi pervenire entro tali date tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Banca Intesa San Paolo IBAN: IT23Z0306957730000002600150.

6. Resta inteso tra le Parti che, in caso di ritardo (superiore a quindici giorni) o di mancato pagamento anche di una sola delle rate convenute all'articolo 5, vi sarà decadenza dal beneficio del termine e CPL avrà diritto di esigere immediatamente l'intera residua somma ancora dovuta, oltre all'applicazione degli interessi legali di mora nella misura e ai sensi del D.Lgs. 231/2002, dal tempo del dovuto pagamento al saldo.

7. Le Parti, infine, convengono e si danno reciprocamente atto, ad ogni miglior chiarimento dei presenti accordi transattivi che, per effetto della presente transazione ed in particolare di quanto previsto agli articoli 3 e 4:

- a) CPL è definitivamente liberata e sollevata, ad ogni effetto e senza ulteriori oneri e/o responsabilità alcuna, da ogni obbligo e da ogni connessa responsabilità relativamente alla realizzazione dei lavori di interrimento delle condutture elettriche a servizio degli impianti di pubblica illuminazione ed eliminazione delle condutture direttamente interrate senza protezione meccanica (tubo) di cui alla Convenzione, lavori che, quindi, non dovranno essere eseguiti da CPL, né saranno o potranno essere richiesti a CPL ad alcun titolo;
- b) la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 10,8 kWp sulla copertura della casa comunale sarà realizzata da CPL solo dopo che il Comune avrà rilasciato tutta la necessaria documentazione e certificazione di idoneità statica degli edifici interessati, senza alcun aggravio di oneri e/o responsabilità al riguardo;
- c) salvo quanto qui specificamente previsto a transazione della Controversia, resta ferma e immutata la Convenzione tra le Parti.

8. Le Parti reciprocamente dichiarano di essere soddisfatte della intesa raggiunta e convengono che con il corretto e completo adempimento del presente accordo transattivo, nulla avranno più a che pretendere l'una dall'altra in relazione alla Controversia oggetto del Giudizio, intendendosi ogni relativa o connessa azione, pretesa o domanda, dedotta o deducibile, interamente tacitata e soddisfatta o comunque rinunciata e ribadiscono che la causa giuridica dell'intero atto è costituita dalla intesa conciliativa qui raggiunta.

9. Per effetto della presente transazione le Parti rinunciano reciprocamente agli atti del Giudizio, accettando l'altrui rinuncia, a spese interamente compensate tra loro.

10. In ordine alle spese legali del processo, i costituiti tutti convengono che le stesse restano interamente compensate tra le Parti e sottoscrivono all'uopo i rispettivi procuratori Avv. Filomena Giglio e Avvocato Salvatore Impagliazzo, il quale interviene e sottoscrive per gli avvocati Avv.ti Anna Rita RoncuZZi e Vincenzo Schiavone come per delega, per rinuncia al vincolo della solidarietà professionale di cui alla legge professionale forense.

11. Ai fini fiscali, i sottoscritti dichiarano che il valore della transazione ammonta a complessivi Euro 269.892,71 e che gli importi oggetto della presente transazione sono soggetti ad Imposta sul Valore Aggiunto in regime di split payment, restando eventuali importi a titolo di imposta di registro a carico delle Parti in misura eguale tra loro.

12. A seguito delle rinunce e accettazioni agli atti del Giudizio, il Giudizio viene dichiarato estinto ai sensi dell'art.306 c.p.c. come da separato provvedimento.

L.C.S.

Allegati:

A) Prospetto Credito CPL Fatture impagate al 30.12.2022

B) Procura speciale a favore di Fausto Riccò

Sig. Fausto Riccò
Procuratore Speciale
CPL Concordia Soc. Coop

Dott. Dionigi Gaudioso
Sindaco p.t.
Comune di Barano d'Ischia

I procuratori

Avv. Salvatore Impagliazzo
(per delega avvocati Anna Rita Roncuzzi
e Vincenzo Schiavone)

Avv. Filomena Giglio

Il Giudice

Il Cancelliere

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 8 DEL 11/07/2023

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 95 DEL 6 LUGLIO 2023.

PARERE TECNICO
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine al parere richiesto, sotto il profilo della regolarità tecnica relativo alla proposta di deliberazione di cui oggetto;

Esaminati gli atti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Viste le disposizioni in materia;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Dott. Luigi Mattera

PARERE CONTABILE
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla regolarità contabile:

Esaminati gli atti trasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizioni di legge in materia;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Esprime parere favorevole

BARANO D'ISCHIA li, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio



COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)

In ordine alla copertura finanziaria;

ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato assunto nell'intervento _____

capitolo 104/01 del Bilancio di previsione 2022-2024 al numero 78.944,14 U.R.P.P. 2016/2017/2018/2019,

competenza 2023 € 46.055,86 2020/2022
competenza 2024 € 164.892,71

BARANO D'ISCHIA li, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Ottavio Di Meglio



Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Dott. ALESSANDRO VACCINO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 11/07/2023 al 26/07/2023

BARANO D'ISCHIA li, 11 LUG. 2023
IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA li, 11 LUG. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia LOFFREDO